

**Cass. pen. Sez. III, 21-01-2000, n. 2512**  
Scotti e altri

### **PARTE CIVILE**

Esercizio dell'azione civile

Agli effetti penalistici, la parte civile deve ritenersi ritualmente costituita, e pertanto abilitata alla presentazione della lista testi, indipendentemente dall'avvenuta effettuazione o meno dell'adempimento previsto *dall'art. 78 comma 2 c.p.p.*

### **FONTI**

Riv. Pen., 2000, 330

---

*c.p.p. art. 78*

---

PARTE CIVILE - VIOLENZA SESSUALE  
Cass. pen. Sez. III, (ud. 21-01-2000) 29-02-2000, n. 2512

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. LA CAVA Pasquale - Presidente

1. Dott. PIOLETTI Giovanni - Consigliere

2. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

3. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere

4. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso proposto da

n. Piacenza 16.12.1973

n. Piacenza 28.8.1972

n. Piacenza 25.1.1964

avverso la sentenza

11.2.1999 della Corte di Appello di Bologna

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Squassoni

Udito, per la parte civile l'Avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale  
Dott. De Nunzio Vladimiro

che ha concluso per il rigetto del ricorso

Uditi i difensori Prof. Azzoli Giampiero e Avv Melchiondo Achille, che hanno

concluso per l'accoglimento del ricorso

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

...(Omissis)

Con sentenza 10 marzo 1998 il Tribunale di Piacenza ha ritenuto gli imputati Scotti Paolo, Lupi Pierantonio, Bisceglia Vito responsabili dei reati di violenza sessuale di gruppo, di sequestro di persona e lesioni ai danni di Favari Tiziana e ha condannato ciascun imputato alla pena di anni nove di reclusione oltre alle accessorie ed al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile.

In parziale riforma della decisione dei primi giudici, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza 11 febbraio 1999, ha ritenuto assorbita l'ipotesi di sequestro di persona in quella di violenza sessuale di gruppo ed ha rideterminato la pena in anni sei e mesi sei di reclusione per ciascun appellante.

Per l'annullamento della sentenza gli imputati ricorrono in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge. In particolare rilevano:

- che la parte civile non era formalmente costituita quando ha presentato la lista dei testi a sensi dell'art. 468 c.p.c; di conseguenza, le prove testimoniali ammesse dai giudici in relazione ad un soggetto non ancora parte del processo sono inutilizzabili;

- che gli imputati avevano richiesto la rinnovazione del dibattimento per accertare con perizia collegiale multidisciplinare la compatibilità degli accertamenti medici, espletati a poche ore dai fatti, con la versione accusatoria: tale richiesta è stata disattesa senza adeguata motivazione di supporto;

- che la versione della parte lesa è stata ritenuta credibile ed attendibile senza una esaustiva argomentazione che tenesse conto, da un lato, della particolare posizione processuale di questa testimone e, dall'altro, delle asserzioni difensive;

- che gli imputati hanno agito nel ragionevole convincimento della esistenza della scriminante di cui *all'art. 50 c.p.*;

- che l'eventuale dissenso della Favari non era percepibile dal momento che non aveva avuto reazioni riscontrabili, idonee a contraddire il consenso o la sua supposizione;

- che, nel capo d'imputazione, si menziona una violenza, peraltro non precisata, mentre è stato ritenuto una coazione psichica;

Perciò la legge non riconosce il carattere di obbligatorietà o di mera discrezionalità al potere della Corte di disporre la rinnovazione del dibattimento; tale potere, nel suo concreto esercizio, è vincolato alla condizione che la ricordata presunzione ceda di fronte alla impossibilità di decidere allo stato degli atti.

Il relativo giudizio è rimesso alla valutazione dei giudici di merito la cui decisione, se correttamente motivata, è insindacabile.

Questa situazione si è verificata nella ipotesi concreta nella quale la Corte d'Appello ha esplicitato le ragioni per le quali la riapertura dell'istruzione non fosse necessaria ed, in ogni caso, inidonea ad apportare elementi utili per contribuire alla formazione del suo convincimento.

Invero gli appellanti chiedevano una perizia medica che risultava inconferente dal momento che la vittima affermava di non avere reagito all'aggressione e, di conseguenza, esiti della violenza, diversi da quelli precisati al capo H, non erano riscontrabili sul suo corpo.

In merito alla rilevata indeterminatezza del capo di imputazione (che non precisava il tipo e le modalità della violenza), deve osservarsi che la relativa questione avrebbe dovuto essere dedotta "in limine litis" a sensi dell'art. 181, comma I, c.p.p.; comunque tale tema è stato oggetto di istruzione dibattimentale e, pertanto, su di esso gli imputati hanno avuto modo di interloquire e di esercitare una concreta e fattiva azione difensiva.

Prima di esaminare le residue censure, deve rilevarsi come, nell'ipotesi di eccepito vizio motivazionale, il compito della Corte di legittimità non deve estendersi ad una rinnovata ponderazione delle risultanze acquisite o della affidabilità delle fonti probatorie; il controllo della Cassazione ha per oggetto solo la motivazione posta dai giudici a fondamento della propria decisione ed i parametri utilizzabili sono quelli della completezza delle indagini, della corretta valutazione degli elementi acquisiti e della congruità logica del ragionamento.

In esito a tale circoscritto esame, il Collegio rileva come il provvedimento impugnato non presenti i vizi motivazionali dedotti dai ricorrenti.

Innanzitutto il Tribunale e la Corte d'Appello nelle loro sentenze (che, essendo sul reato di violenza sessuale conformi, si integrano a vicenda costituendo un tutto organico) hanno sottoposto a rigoroso esame critico il completo materiale istruttorio a loro disposizione.

I giudici si sono posti il problema della credibilità ed attendibilità del racconto accusatorio della giovane, affrontandolo con la dovuta ponderazione, ed hanno risposto positivamente indicando gli argomenti e gli elementi dai quali hanno tratto il loro convincimento e puntualizzando le ragioni per le quali hanno disatteso le argomentazioni difensive

Agli effetti che interessano, la vittima deve ritenersi non consenziente anche quando è stata posta in una situazione che non le ha consentito una efficace e valida reazione.

Questa situazione è riscontrabile nel caso per cui è processo ove la donna giustifica plausibilmente il suo atteggiamento passivo - che gli imputati definiscono, forse non a torto, collaborante - precisando che la peculiare situazione (ora notturna, assenza di persone che potessero soccorrerla) non le dava modo di agire altrimenti; in tale contesto, l'eventuale suo consenso tardivo a determinati atti sessuali diventa inefficace perché non libero e volontario.

Per quanto concerne la posizione del , non è applicabile la richiesta attenuante in quanto - come hanno rilevato i Giudici di merito adeguatamente motivando sul tema - l'imputato ha fornito il suo fattivo contributo vuoi psichico (nella fase ideativa) vuoi materiale (nella fase esecutiva) durante tutto l'episodio criminoso.

La censura inerente alla mancata partecipazione al reato di lesioni non era inserita nei motivi a fondamento dell'appello e, pertanto, esula dai limiti cognitivi di questa Corte.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, deve rilevarsi che i Giudici hanno fornito idonea giustificazione dell'esercizio del loro potere discrezionale sul quantum della pena: hanno tenuto presenti i parametri di valutazione forniti dall'art. 133 cp ed, in particolare, sia gli elementi a carico degli imputati (quali la gravità dell'episodio e le vessazioni inferte alla parte lesa) sia quelli a loro favorevoli (quali la giovane età la incensuratezza, la dedizione ad attività lavorative e di volontariato).

Tale iter argomentativo, in quanto completo e congruo non è censurabile dalla Corte di legittimità.

### **P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 21 gennaio 2000.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 FEBBRAIO 2000.

---

*c.p. art. 51*

*c.p. art. 609-bis*

*c.p.p. art. 78*

**Cass. pen. Sez. VI, 23-11-2011, n. 797**

**PARTE CIVILE**

Parte civile, in genere

**PERSONA OFFESA DAL REATO**

In tema di diritti e facoltà della persona offesa è ammissibile la richiesta di testi, mediante il deposito della relativa lista, da parte della persona offesa costituitasi fuori dell'udienza, in data antecedente la notifica della dichiarazione di costituzione di parte civile, in quanto tale richiesta è compresa nella facoltà di indicazione di elementi di prova di cui *all'art. 90 c.p.p.*

**FONTI**

Dir. Pen. e Processo, 2013, 3, 343 nota di PETRARULO

---

*c.p.p. art. 90*

---

PARTE CIVILE - PERSONA OFFESA DAL REATO - PROCEDIMENTO PENALE -  
TESTIMONI IN MATERIA PENALE  
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-11-2011) 12-01-2012, n. 797

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GARRIBBA Tito - Presidente

Dott. MILO Nicola - Consigliere

Dott. FAZIO Anna Maria - rel. Consigliere

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere

Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.I.;

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano resa in data 21 aprile 2011;

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Anna Maria Fazio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GAETA Pietro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avv.to Covino G. che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### **Svolgimento del processo**

1. V.I. ricorre avverso la sentenza della corte di appello di Milano del 21 aprile 2001, che ne confermato la affermazione di responsabilità e la misura della pena per i reati di maltrattamenti in danno della convivente C.R., commessi dal (OMISSIS) e di minaccia aggravata finalizzata alla ritrattazione della querela proposta contro di lui, con implicita incolpazione di autocalunnia, di cui alla sentenza di quel tribunale del 22 luglio 2010. 2. Deduce con il primo motivo violazione di legge, non essendo utilizzabili le dichiarazioni dei testi della parte civile, che in quanto costituitasi in udienza, dopo la scadenza del termine *dell'art. 468 c.p.p.*, non poteva avvalersi della facoltà di dedurre prove, a nulla rilevando che in realtà la lista era stata depositata anteriormente dalla C. quale parte offesa dai reato, posto che la legge non conferisce a tale soggetto alcuna qualità processuale. Nega poi che si ci trovi di fronte a prove tardivamente indicate, trattandosi di lista non ammissibile ab origine e non sanata comunque da una pronuncia *ex art. 507 c.p.p.*

Con il secondo motivo si duole della erronea applicazione della legge penale e del difetto di adeguata motivazione, in ordine alla valutazione della attendibilità della parte offesa le cui dichiarazioni erano contraddette dai tre testi, che attestavano la reciprocità di atteggiamenti aggressivi, originati da conflitti ed incomprensione. In particolare, la sentenza non avrebbe spiegato come la donna, nonostante le angherie ed i soprusi, avesse mantenuto la convivenza e la vicinanza.

Con il terzo motivo, esclude la configurabilità del delitto di cui *all'art. 611 c.p.*, poichè non sarebbe stato individuata la sua condotta e con il quarto nega la ricorrenza della aggravante *ex art. 61, n. 5*, perchè in concreto la malattia da cui è affetta la parte offesa non ha inciso sulle capacità fisiche e mentali, su cui ha invece avuto esclusivo rilievo la gravidanza.

Con il quinto motivo si duole della mancata motivazione in punto di pena e con il sesto in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche.

### **Motivi della decisione**

1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
3. E' principio pacifico, cui esattamente si è richiamato il giudice di appello, che in tema di diritti e facoltà della persona offesa, è ammissibile la richiesta di testi, mediante il deposito della relativa lista, da parte della persona offesa, costituitasi fuori dell'udienza, in data precedente la notifica della dichiarazione di costituzione di parte civile, in quanto tale richiesta è



motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i alteri di cui *all'art. 133 c.p.*, come nella specie avvenuto.

9. Non è poi consentito alcun sindacato sulla motivata individuazione della indebolimento psico-fisico della parte offesa di cui ha approfittato il ricorrente e sulla altrettanto ragionata esclusione di motivi di meritevolezza per la concessione di benefici, giacchè in ogni caso questa corte dovrebbe procedere ad una autonoma valutazione di elementi di fatto, riservata al giudice di merito.

10. In conclusione, il V. è da condannare al pagamento delle spese processuali ed alla somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ed afta somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2012

---

*c.p.p. art. 90*

---

**Cass. pen. Sez. V, 08-06-2005, n. 28748 (rv. 232297)**

Neroni

**PARTE CIVILE**

Parte civile, in genere

PERSONA OFFESA DAL REATO (Cod. proc. pen. 1988) - DIRITTI E FACOLTA'  
- memorie - Richiesta di ammissione di testi , mediante deposito della  
relativa lista, prima della costituzione di parte civile, ex art. 78, comma  
secondo, cod. proc. pen. - Inammissibilità - Esclusione.

In tema di diritti e facoltà della persona offesa, è ammissibile la richiesta di  
testi, mediante il deposito della relativa lista, da parte della persona offesa,  
costituitasi fuori dell'udienza, in data precedente la notifica della  
dichiarazione di costituzione di parte civile, in quanto tale richiesta è  
compresa nella facoltà di indicazione di elementi di prova di cui *all'art. 90  
cod. proc. pen.*, con la conseguenza che la persona offesa dal reato,  
divenuta parte processuale a mezzo dell'atto di costituzione di parte civile,  
può certamente avvalersi del mezzo di prova già proposto, senza necessità  
di ripresentare la lista testimoniale già depositata in tempo utile rispetto a  
quello indicato *dall'art. 468, comma primo, cod. proc. pen.*, mentre gli effetti  
della costituzione di parte civile, formalizzata fuori udienza riguardano, ai  
sensi *dell'art. 78, comma secondo, cod. proc. pen.*, l'instaurazione del  
contraddittorio civile nella sede penale.

**FONTI**

CED Cassazione, 2005

Arch. Nuova Proc. Pen., 2006, 5, 576

Riv. Pen., 2006, 9, 992

---

*c.p.p. art. 78**c.p.p. art. 90**c.p.p. art. 468*

---